



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA Nr. 119 del 02/07/2018

Prot. N 14627 del 02/07/2018

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE ANNO 2018

IL SINDACO

Premesso che il Comune esercita le funzioni amministrative conferitegli per delega dalla Regione Calabria con legge 17/2005 per le stesse finalità e con gli stessi limiti con i quali la stessa Regione le ha esercitate in virtù dell'art.59 del d.P.R. 24 Luglio 1977 n.616 il quale recita testualmente: *“Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.”*

Ritenuto, in prossimità della stagione estiva, di dover intervenire con apposita Ordinanza per disciplinare, con urgenza, l'utilizzo degli arenili e le attività balneari in genere, al fine di garantire una corretta e pacifica fruizione dei beni pubblici e garantire il regolare svolgimento della stagione balneare, interagendo con gli organi istituzionalmente preposti.

Art.1

FUNZIONI DELEGATE

Il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07), demanda al Comune l'adozione delle ordinanze balneari.

Art.2

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la presente Ordinanza si disciplina l'utilizzo dell'arenile e l'attività balneare, affinché le finalità richiamate dalla delega vengano perseguite nell'interesse dell'economia locale turistica.

Art.3

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare si intende compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.
2. Per quanto concerne le modalità di concessione delle aree demaniali si rinvia allo strumento urbanistico comunale rappresentato dal P.C.S. (Piano Comunale Spiaggia)
3. Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi

di luglio ed agosto, durante i quali dovranno essere attivati obbligatoriamente i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità prescritte dalla Capitaneria di Porto competente.

4. Prima e/o dopo il predetto periodo, il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l'impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica in cui sono indicate le attività esercitate. Le eventuali aperture degli stabilimenti in periodi diversi da quelli indicati nel presente Regolamento, possono essere ammesse solo ai fini dell'elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche e di intrattenimento.

Art.4

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le zone di mare vietate alla balneazione sono quelle individuate nell'**art.2** dell'**Ordinanza n.05/17** della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro e cioè:
 - a. *alle imboccature dei porti e negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;*
 - b. *in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;*
 - c. *all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;*
 - d. *all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;*
 - e. *alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;*
 - f. *nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.*

Art.5

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le zone di mare riservate, di norma, alla balneazione sono quelle individuate nell'**art.2** dell'**Ordinanza n. 05/17** della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro.
2. Nella predetta zona di mare è vietato:
 - a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
 - b) l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima. L'ormeggio temporaneo di unità da diporto all'interno dell'area riservata alla balneazione, anche se in adiacenza ai corridoi di atterraggio, è limitato, per esigenze di salvaguardia della balneazione, alle sole unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza f.t. non superiore a 6 metri, dotate di remi. Durante l'ingresso/uscita e la sosta nella predetta zona tali unità devono mantenere sollevato l'apparato propulsivo.
3. Nella zona di mare di cui al presente articolo è consentito il transito a remi o moto lento, con velocità massima di 3 nodi, nonché la sosta temporanea delle imbarcazioni che effettuano i prelievi ai sensi del DPR 470/82 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Tale attività dovrà svolgersi avendo cura di non arrecare danno o disturbo ai bagnanti. Gli Enti preposti dovranno presentare domanda di autorizzazione al Comune.

Art.6

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge comprese nel Comune di Palmi è vietato:

- Alzare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio nonché nei lidi e stabilimenti appositamente attrezzati con idonei corridoi delimitati e secondo le prescrizioni imposte dalla Capitaneria di Porto e dal vigente Codice della Navigazione.
- Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie e sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
- Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc., nonché con mezzi nautici, ricoveri di fortuna e improvvisati, ricoveri per attrezzi da pesca, reti e quanto altro, gli arenili. E' vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli e simili, nonché con mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di mt. 5,00 dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza. L'unica fascia di arenile destinata al ricovero barche è quella indicata dal Piano Spiaggia, compresa tra il "Lido Miami" per circa 150 metri direzione "Ulivarella".
- Campeggiare.
- Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso ed in servizio alle FF.OO., Polizia Locale e Capitaneria di Porto e, previa autorizzazione Comunale, di quelli utilizzati per la pulizia degli arenili o altri mezzi specificatamente autorizzati; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti.
- Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
- Condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, i cani da salvataggio al guinzaglio. A tale proposito il tratto di spiaggia individuato per la permanenza e balneazione degli animali è quello di C.da Ciambra adiacente la foce del fiume Petrace fino al locale metanodotto. I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti. Hanno altresì facoltà di ammettere negli stessi stabilimenti gli animali domestici, rendendo note le intenzioni con apposita cartellonistica.
- Nel periodo di vigenza della stagione balneare è sempre vietata la circolazione sull'arenile e, in genere, sul litorale del Comune di Palmi, dei cavalli siano essi liberi ovvero con conduttore; anche in questo caso l'unico tratto di spiaggia individuato per il transito dei cavalli è quello di C.da Ciambra adiacente la foce del fiume Petrace fino ai confini territoriali del Comune di Gioia Tauro, fermo restando il rispetto dei bagnanti e l'obbligo di raccolta delle deiezioni.
- Usare Juke-box ed altoparlanti, salvo che durante le feste/manifestazioni autorizzate; usare radio ed apparecchi di diffusione sonora senza auricolare. Per le discoteche o

attività di pubblico spettacolo e trattenimento eventualmente esistenti sul demanio marittimo è vietato tenere il volume della musica ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica. In ogni caso la diffusione della musica all'aperto dovrà cessare tra le ore 14:00 e le ore 17:00 e dopo le ore 03:00 del mattino.

- Esercitare attività di intrattenimento e spettacolo, organizzare manifestazioni nautiche, o spettacoli pirotecnici, senza aver prima richiesto e ottenuto le autorizzazioni delle autorità competenti.
- Lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.
- Distendere o tingeggiare reti.
- Effettuare la pesca con l'utilizzo di canne o altri strumenti. Il tratto di spiaggia individuato per la predetta tipologia di pesca è quello di C.da Ciambra adiacente la foce del fiume Petrace fino al locale metanodotto, fermo restando il rispetto dei bagnanti; resta salva la facoltà degli organi di polizia di richiedere l'allontanamento di coloro che si renderanno colpevoli di comportamenti molesti e pericolosi.
- Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.
- Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio – anche a mezzo di aerei – di manifestini ovvero altro materiale.
- Sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.
- Sull'arenile sarà possibile la collocazione di essenze arboree che non superino l'altezza di mt. 2,50.
- Consentire l'effettuazione di trattamenti sul corpo delle persone (massaggi, tatuaggi e simili) ad opera anche di terzi che non siano in possesso di idonee abilitazioni professionali e sanitarie riconosciute nel territorio italiano.
- Molestare i bagnanti mediante forme di accattonaggio ovvero, ferme restando le normative sul commercio ambulante, con la vendita itinerante di oggettistica, abbigliamento e simili.

Art.7

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- Agli effetti della presente Ordinanza:
- Nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono ricomprese tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile;
- Nella dizione "concessionario" si intendono ricompresi tutti coloro i quali abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività di cui alla precedente lettera a).
- Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- Ogni stabilimento deve essere provvisto delle autorizzazioni amministrative e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

- **È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1991 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991.**
- ASSISTENZA E SOCCORSO – Si rimanda all'**Ordinanza n. 05/17** della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro.
- Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Palmi, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio.
- VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI) - I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della legge n°104/1992.
- Per quanto attiene le altre prescrizioni per gli stabilimenti balneari ci si riporta alle disposizioni di cui all'**Ordinanza n. 05/17** della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro. L'inosservanza per due volte di tali disposizioni o di parte di esse comporta la revoca immediata della concessione.
- FASCIA DEI 5 METRI – Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.
- MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE – Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.
- Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.
- E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.
- È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. Tale disposizione ha valore sia nelle aree in concessione che sulle spiagge pubbliche.
- L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.
- USO DELLE PISCINE – Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:
 - ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente

bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;

- su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente anulare munito di sagola della larghezza di m. 20;
- il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;
- gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in casi di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;
- i trampoli, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alla piscine devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accertarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza;
- la pulizia della piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

Art. 8

DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME.

1. La disciplina relativa al settore Commercio è contenuta nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.114, nella Legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n.18, nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.P. n.77 del 14 maggio 2007 e nella Legge 25 Agosto 1991 n.287, così come modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 per quanto attiene la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. È consentito effettuare nella struttura balneare, durante il periodo di apertura al pubblico della stessa, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai clienti dello stabilimento e ad altri avventori qualora debitamente autorizzata.
3. E' ammesso l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei limiti stabiliti dalle vigenti norme comunali.

Art. 9

ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. Durante il periodo minimo di apertura sarà garantito un servizio di vigilanza giornaliero per un controllo delle attività commerciali abusivamente esercitate e per un'azione preventiva di rispetto e di tutela dell'ordine pubblico e della pacifica e civile convivenza. Nello stesso periodo, durante le ore notturne i concessionari potranno affidare anche in forma associata servizi di sorveglianza a ditte private debitamente autorizzate dalla Prefettura ad effettuare il servizio stesso, previa comunicazione all'Ente.
2. Fermo restando le funzioni di Polizia Marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del Demanio marittimo destinate all'uso turistico ricreativo, e delle relative pertinenze sono esercitate dal Comune mediante gli organi di Polizia Locale.
3. **In casi di particolari gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotterà provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi o di decadenza della concessione medesima.**

Art. 10

SANZIONI

1. Tutte le violazioni alla presente Ordinanza, ove non altrimenti specificate e ove non costituiscano più grave reato, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad €

500,00 **P.M.R.** € 50,00 devoluzione proventi Comune

Autorità competente: Sindaco di Palmi o funzionario delegato.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art.5** della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 3.098,00 – art.1164 Codice della Navigazione così come mod.art.10 comma 3° D.lgs 507/1999
P.M.R. € 1.032,00 – devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod.F23
Autorità competente: Capitaneria di Porto.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art.6 lett.A) e B)** della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 3.098,00 – art.1164 Codice della Navigazione così come mod.art.10 comma 3° D.lgs 507/1999
P.M.R. € 1.032,00 – devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod.F23
Autorità competente: Capitaneria di Porto
SANZIONE ACCESSORIA: *Sospensione titoli o concessione.*
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art.6 lett.D)**, salvo che l'occupazione dell'area demaniale non costituisca più grave reato o illecito previsto dal Codice della Navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da da € 75,00 ad € 450,00
P.M.R. € 150,00 – devoluzione proventi al Comune
Autorità competente: Sindaco o funzionario delegato
SANZIONE ACCESSORIA:
 - *Le imbarcazioni, reti o attrezzi da pesca o altre attrezzature delle quali non si individuerà il proprietario saranno rimosse coattivamente dall'Ente e depositate in apposito sito individuato dall'Autorità e le stesse, decorsi 60 giorni dal rinvenimento senza che il proprietario sia stato individuato e senza che nessuno abbia avanzato richieste di restituzione del bene, ai sensi e per gli effetti dell'art.923 c.c., saranno da ritenersi acquisite con occupazione;*
 - *Le imbarcazioni, reti o attrezzi da pesca o altre attrezzature il cui proprietario individuato rifiuti di rimuoverle, ferme restando le ulteriori responsabilità penali derivanti dalla eventuale resistenza alle Autorità, saranno egualmente rimosse coattivamente dall'Ente e depositate in apposito sito individuato dall'Autorità;*
 - *I ricoveri, baracche, ripari o altre occupazioni demaniali delle quali non si individuerà il responsabile, saranno smantellati a cura dell'Autorità.*
5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art.6 lett.F)**, salvo che l'occupazione dell'area demaniale non costituisca più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 103,00 a € 619,00 – art.1161 comma 2° Codice della Navigazione
P.M.R. € 206,00 – devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod.F23
Autorità competente: Capitaneria di Porto
SANZIONE ACCESSORIA: *Rimozione dei veicoli.*
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art.6 lett.I)**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 3.098,00 – art.1164 Codice della Navigazione così come mod.art.10 comma 3° D.lgs 507/1999
P.M.R. € 1.032,00 – devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod.F23

Autorità competente: Capitaneria di Porto

SANZIONE ACCESSORIA:

- *Ove la circolazione dei cavalli sia riconducibile ad attività esercitata in forma imprenditoriale (maneggio o simile), in caso di recidiva (2^a violazione nell'anno) sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di 3 (tre) giorni.*
- *In caso di inosservanza dell'Ordinanza di chiusura dell'attività di vendita per giorni 3 (tre) di cui alla lett.a), l'esercente sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art.650 c.p.*
- *Nel caso di recidiva reiterata nelle violazioni di cui alla lett.a) ovvero dell'art.650 c.p., avvenuta dopo la sospensione dell'attività, l'Autorizzazione per l'esercizio dell'attività E' REVOcata con apposita Ordinanza.*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art. 6 lett.J) e K)**, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art. 6 lett.L)**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 **P.M.R.** € 150,00 – devoluzione proventi al Comune
Autorità competente: Sindaco o funzionario delegato.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art. 7** (con eccezione del comma 26°), salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 3.098,00 – art.1164 Codice della Navigazione così come mod.art.10 comma 3° D.lgs 507/1999
P.M.R. € 1.032,00 – devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod.F23
Autorità competente: Capitaneria di Porto
SANZIONE ACCESSORIA: *Sospensione titoli o concessione.*
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art. 7 comma 26°** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00
P.M.R. € 50,00 – devoluzione proventi Comune
Autorità competente: Sindaco di Palmi o funzionario delegato.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art. 8** è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa in commercio, di somministrazione di alimenti e bevande e dei regolamenti e norme citate nella premessa della presente Ordinanza
SANZIONE ACCESSORIA:
 - *Sospensione attività esercitata abusivamente;*
 - *Sequestro amministrativo ai fini della confisca delle attrezzature e dei materiali che costituiscono illecito.*
12. Per ogni disposizione attinente le aree demaniali non contemplata nella presente Ordinanza si rimanda al Codice della Navigazione ed alle Ordinanze predisposte dalla Capitaneria di Porto.

Art.11

DISPOSIZIONI FINALI.

1. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo del Comune e sul sito internet istituzionale. Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per

- tutta la durata della stagione balneare.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare.
 3. Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati di fare osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

IMPIANTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382”;

D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”;

L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;

D.lgs 18 agosto 2000, n.267 T.U.E.L.;

Legge 125/2008;

Legge 94/2009;

D.Lgs 31 Marzo 1998 n.114;

L.R. 11 giugno 1999, n.18;

Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.P. n.77 del 14 maggio 2007;

Legge 25 Agosto 1991 n.287, così come modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59;

Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07);

Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e succ. mod. e integr.

D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507;

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 nr.773, con particolare riferimento agli artt.10 e 17-quater;

Legge 25 marzo 1997 nr.77.

Dalla Residenza Municipale, 02 luglio 2018

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Ranuccio